

Giudice di pace di Castellammare di Stabia , sentenza n. 3943 del 28.11.05 in materia di opposizione a multa accertata mediante apparecchiatura a postazione fissa Photored F17A

-----

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**

**CASTELLAMMARE DI STABIA**

sentenza n.3943  
depositata il 28/11/2005

Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Ennio D'Alessio ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta nel Registro Generale dell'anno 2005 al n.1977 decisa come da dispositivo letto in udienza il 25 novembre 2005 avente ad oggetto opposizione ex art. 23 Legge 689/81

**t r a**

\*\* \*\*, avvocato, procuratore di se stesso

**c o n t r o**

il Comune di Castellammare di Stabia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati municipali Donatangelo Cancelmo e Sergio Siracusa e con gli stessi elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via Raiola n.44

Conclusioni per le parti costituite come da verbale di causa.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato nella Cancelleria di quest'Ufficio l' 8 giugno 2005 \*\* \*\* ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada n.ro H630 (registro verbali 27980/2005) emesso il 14 dicembre 2004 e notificato l'8 aprile 2005, con il quale il Comune di Castellammare di Stabia Polizia Municipale le ha contestato la violazione dell'art.146 §3 Codice della Strada e chiesto il pagamento di €150,05 oltre accessori per aver proseguito la marcia alla intersezione viale Puglia/via Regina Margherita,direzione Sorrento, con il veicolo targato CP157XC nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa o gialla.

L'accertamento era stato effettuato mediante apparecchiatura a postazione fissa PHOTORED F17A, omologata dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto 430 del 27 gennaio 2000, confermato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.ro 1130 del 18 marzo 2004.

A sostegno dell'opposizione ha dedotto vari motivi quali la nullità del processo verbale che non sarebbe né un originale né una copia, la violazione dell'art.201 §1 C.d.S., l'indebito utilizzo di una apparecchiatura senza la presenza dell'agente accertatore e la mancata taratura del sistema. L'opponente ha allegato l'originale del verbale di accertamento e la busta di notifica del verbale. Sulla scorta del ricorso e della citata documentazione, con decreto del 13 giugno 2005, concessa la chiesta sospensione dell'esecuzione, questo Giudice ha disposto la comparizione per il 9 novembre 2005.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l'Amministrazione ha depositato la comparsa di costituzione e risposta ed ha impugnato il ricorso deducendo la legittimità della contestazione perchè non sarebbe necessaria la presenza dell'agente municipale al momento dell'infrazione né la contestazione immediata in forza della modifica apportata all'art.201 del C.d.S. dal D.L.151/03 convertito con legge n.214 del 1/8/2003; l'impianto in dotazione sarebbe regolare perché approvato con decreto del Direttore Generale del Ministero Infrastrutture e Trasporti 18 marzo 2004; per dimostrare la funzionalità dell'apparecchio nel tempo sarebbe sufficiente una verifica della stessa ditta installatrice ed a tanto la Italtraff avrebbe provveduto, effettuando con esito positivo le prove in data 23 marzo 2005 (come da certificazione 8/4/2005 e corrispondenza inviata dalla ITATRAFF all'Amministrazione il 26/9/2005, prodotte in atti).Infine lo stesso produttore, traendo il potere di autocertificazione dalla circolare interpretativa 3/1/2005 n.4242 del Ministero, avrebbe rilasciato il successivo 8 aprile 2005 la CERTIFICAZIONE DI REGOLARE INSTALLAZIONE E FUNZIONALITÀ.

Ha concluso, quindi, per il rigetto dell'opposizione.

La difesa del Comune ha prodotto oltre alla comparsa, copia della circolare 1130/04, decreto dirigenziale 18/3/2004, risposta fornita il 3/1/2005 dal richiamato Direttore Generale ai Corpi di Polizia Municipale e certificazione ditta Italtraff 8 aprile 2005 con due foto dell'incrocio semaforico.

Potendo l'opposizione essere decisa sulla base della documentazione prodotta dalle parti senza particolare istruttoria,dopo un rinvio all'udienza del 25 novembre 2005, letto il dispositivo, la causa è stata riservata a sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va preliminarmente ritenuta ammissibile l'opposizione a seguito dell'esecutività acquisita dal verbale di contravvenzione alla luce della giurisprudenza (Corte Costit.255 e 311 del 1994) che ha

fatto giustizia della c.d. "giurisdizione condizionata" affermando che la tutela giurisdizionale non può essere subordinata, a pena d'inammissibilità, al preventivo ricorso in via amministrativa

Questo giudice è competente a decidere l'opposizione perché dai documenti allegati in fascicolo emerge che la violazione è stata commessa a Castellammare di Stabia.

Esaminando i motivi di opposizione, non possono condividersi le deduzioni dell'opponente in merito agli aspetti formali del verbale perché " In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi dell'art. 201 cod. strada (d.lg. 30 aprile 1992 n. 285), l'art. 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codice (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) stabilisce, al comma 3, che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che allorché il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti. Ne consegue che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso." (Cass., sez. I, 20 gennaio 2005, n. 1226)

Tra i motivi proposti hanno invece maggior rilievo quelli relativi alla mancata contestazione immediata ed alla corrispondenza ai requisiti di legge dell'apparecchiatura installata all'incrocio semaforico per conto del Comune di Castellammare di Stabia.

La disciplina oggi vigente ammette l'uso delle apparecchiature in questione, prevedendo specifiche condizioni per il loro utilizzo (D.L. 20/6/2002 n. 121 convertito con modificazioni con L. 1/8/2002 n. 168 nonché art. 4 D.L. 27/6/2003 n. 151 convertito con modificazioni con L. 1/8/2003 n. 2143).

La norma in vigore consente la contestazione non immediata per infrazioni commesse in occasione di attraversamenti semaforici purché sia utilizzata una apparecchiatura omologata e conforme agli altri precetti di legge.

Una delle prescrizioni poste dal Decreto Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Trasporti (n. 1130 del 18/3/2004), nel caso di accertamento in modalità automatica, prevede - tra l'altro -

che l'apparecchiatura fissa debba essere installata "in posizione protetta, non manomettibile o facilmente oscurabile".Risulta, invece, come accertato in occasione di altri procedimenti ed emerge dalle stesse immagini in fascicolo, che gli apparecchi rilevatori esistenti alla intersezione tra via delle Puglie/viale Europa e via Regina Margherita sono stati installati *ad altezza d'uomo*.

Inoltre nei due fotogrammi prodotti dal Comune non appare il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso, la data appare apposta successivamente dall'Ufficio, nella seconda immagine non si identifica chiaramente il veicolo con il quale sarebbe stata commessa l'infrazione,

Se da un lato, quindi, l'attuale normativa consente l'accertamento successivo (semaforo senza agente) sulla base della sola documentazione fotografica, l'utilizzo di una apparecchiatura non conforme alla normativa vigente rende ingiustificata la mancata contestazione immediata ed illegittimo l'accertamento.

Sempre a proposito della inaffidabilità ed irregolarità del sistema la difesa dell'opponente ha dedotto la mancata *taratura* dell'apparecchio semaforico, questione sollevata di recente da chi ritiene che anche i documentatori di infrazioni semaforiche debbano esservi sottoposti periodicamente esclusivamente presso un centro di verifica metrico abilitato.Occorre, quindi accertare

I) se tale tipo di verifica, che le norme in vigore prevedono per i rilevatori di velocità (auto-velox), sia effettivamente prevista ed applicabile analogicamente anche agli impianti semaforici ai quali i comuni ricorrono per regolamentare il traffico caotico delle città;

II) in caso affermativo, quale Ente debba procedere alla *taratura* e se questa possa essere eseguita dalla stessa Amministrazione o dalla società costruttrice;

III) da ultimo, se l'impianto posto all'intersezione tra viale Puglia/viale Europa e via Regina Margherita all'epoca dell'infrazione era stato tarato di recente.

Come detto innanzi, l'art.201 §1 C.d.S. prevede l'esonero dall'obbligo della contestazione immediata in caso di attraversamento di incrocio con semaforo rosso.

Il comma 1 ter specifica che" in tal caso non è necessaria la presenza degli organi di polizia quando l'accertamento avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature omologate" ed il Comune, attore sostanziale nel processo di opposizione ex L.689/1981, evidentemente rifacendosi al parere espresso dal Ministero dei Trasporti il 3 gennaio 2005, sostiene di aver fornito la prova dell'assoluta regolarità dell'impianto perché omologato e cita il decreto 1130/2004 producendo l'autocertificazione

della Italtraff 8/4/2005, quasi come se *omologazione* e *taratura* fossero sinonimi, senza controdedurre allo specifico motivo sollevato dalla difesa dell'opponente, nella evidente convinzione che tale *test* non riguardi gli impianti semaforici.

Effettivamente il C.d.S. (art.45) a proposito della segnaletica non usa il termine *taratura* (§ 8 “il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.”

La *taratura* è però prevista dalla legge 273/1901 (Istituzione del sistema nazionale di taratura) e permette di controllare sia al momento della messa in uso che durante il successivo utilizzo eventuali errori rispetto al campione nazionale conservato negli Istituti metrologici primari (I.M.P.) attraverso confronti effettuati dagli stessi IMP o dai centri di taratura

Se ne fa cenno anche nella lettera Ministero LL.PP.27/9/2000 prot.6050 indirizzata alla Segreteria SIT e nella omologazione dei dispositivi Trafficphot III SR e Trafficphot IIISR Photor & V.

Coloro (p.e.Tribunale di Lodi 22/5/2000 n.363) che sostengono che tutti gli strumenti per il controllo automatico delle infrazioni stradali (e quindi anche le postazioni semaforiche) debbano essere tarati periodicamente presso i detti centri abilitati, si rifanno alla L.11/6/1991, n. 273.

Questo giudice condivide quest'ultima opinione sulla base delle seguenti considerazioni:

- il decreto dirigenziale n.1130 del 18/3/2002 emesso dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, confermando l'approvazione del documentatore, all'art.3 recita testualmente “Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi.

La documentazione corrispondente dovrà esser tenuta agli atti per almeno 5 anni.”

l'Amministrazione, alla quale spettava, non ha fornito alcuna prova dalla quale risulti che si sia adeguata alle prescrizioni ministeriali e che l'impianto sia stato tarato nell'anno che comprende il giorno della commessa infrazione (per tale mancanza è irrilevante esaminare in questa sede se da proprio tecnico, da operatore della ditta o da centri di taratura autorizzati).

Va rilevato, infine, che anche per altro verso non vi è certezza che l'impianto alla data dell'infrazione (14 dicembre 2004) funzionasse correttamente perché la certificazione rilasciata dalla Ital-

traff si riferisce a data successiva (23 marzo 2005).

Per tutti questi motivi le sanzioni applicate devono essere annullate perché illegittime.  
Spese come in dispositivo.

**P.Q.M.**

il Giudice di Pace, visto l'art.23, 2 comma L. 689/81, accoglie l'opposizione proposta da \*\* \*\* ed annulla il verbale di accertamento per violazione al C.d.S.num.H630 (registro verbali 27980/2005) emesso dal Comune di Castellammare di Stabia il 18 gennaio 2005.

Considerato l'accoglimento ed il rigetto delle contrapposte deduzioni, compensa metà delle spese di causa e condanna il Comune di Castellammare di Stabia al pagamento dell'altra metà pari ad €125,00 di cui €50,00 per onorario, €60,00 per diritti ed €15,00 per spese.

Sentenza scritta a Castellammare di Stabia il 27 novembre 2005 e decisa come da dispositivo letto il 25 novembre 2005.



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Castellammare di Stabia

### Dispositivo di Sentenza

pronunziata dal Giudice di Pace Ennio D'Alessio nella causa n.1977 R.G. anno 2005 promossa  
con ricorso depositato in Cancelleria l'8 giugno 2005

da

\*\* Giovanna nata a Castellammare di Stabia il 21 febbraio 1959 e residente a Gragnano alla via  
Viviani 50, procuratore di se stessa

**contro**

il Comune di Castellammare di Stabia

### IL GIUDICE DI PACE

visto l'articolo 23, 2° comma L.689/81

\_\_\_\_\_

l'opposizione proposta da \*\* \*\* e per l'effetto

\_\_\_\_\_

il verbale di accertamento di violazione al codice della strada H630 (registro verbali 27980/2005)  
emesso il 14 dicembre 2004 e notificato l'8 aprile 2005.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Così deciso in Castellammare di Stabia il \_\_\_\_\_